

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dssa. Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 50 del 25/10/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/11/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Bilancio – Tributi -

Dalla Residenza Municipale, li 06/11/2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012. MODIFICAZIONE DELIBERAZIONE N.14 DEL 26 MARZO 2012

L'anno duemiladodici , il giorno venticinque del mese di ottobre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Alle ore 21:00 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	G
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	G
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	G
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	LATTANZIO GIUSEPPE	G
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno.

I Consiglieri Tonti, Gennari, Cecchini e Lattanzio sono assenti giustificati.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, GALVANI GIAMPIERO

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 60 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 17/10/2012 dal Dirigente Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 17/10/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

La relazione del suddetto argomento è stata discussa e trattata unitariamente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 25/10/2012;

Dato atto che con propria precedente D.C.C. n. 49 del 25/10/2012 è stato abrogato il previgente Regolamento approvato con D.C.C. n. 14 del 26/03/2012 e sostituito con una nuova Regolamentazione;

Posto il presente atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13
- Voti favorevoli n. 10 (Maggioranza più il Consigliere Casanti di OC)
- Voti contrari n. 02 (i consiglieri Del Corso e Lorenzi del PdL)
- Astenuti n. 01 (il Consigliere Arduini del GM);

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 60

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 10 (Maggioranza più il Consigliere Casanti di OC), voti contrari n. 02 (i consiglieri Del Corso e Lorenzi del PdL), essendosi astenuto il Consigliere Arduini del GM;

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 17/10/2012

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26.03.2012 con cui il Comune, a seguito dell'istituzione dell'IMU e all'approvazione del relativo Regolamento comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012 e ne integra la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art.4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

CONSIDERATO che nel tempo intercorso tra l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni e la data odierna sono intervenute sia modificazioni sostanziali della disciplina del tributo che circolari esplicative che rendono necessaria una profonda revisione di quanto approvato con la delibera di Consiglio n.14 del 26.03.2012;

PRESO ATTO che, in base ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10, art.13, D.L. 201/2011 e 12-quinquies, art.4, D.L. 16/2012:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche:
 - ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
 - ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato relativamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO che, in base all'art.13, comma 11, D.L.201/2011, lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione:

- dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994;
- degli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
- delle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle abitazioni e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- dell'abitazione principale e delle relative pertinenze del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dell'abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
- dell'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato relativamente a condizione che non risulti locata, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del D.L. 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi, sanzioni;

VISTI l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 26.03.2012 e successivamente abrogato e sostituito con il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO che l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota ordinaria 0,89 per cento

b) Aliquota ridotta 0,4 per cento

1. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
2. per l'abitazione, e per le relative pertinenze, costituente l'ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art.4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012;
3. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dei soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
4. per le abitazioni e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
5. per le abitazioni e le relative pertinenze già di proprietà degli I.A.C.P. adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
6. per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in gestione all'ACER, diverse da quelle di cui al punto precedente, adibite ad abitazione principale degli assegnatari;

c) Aliquota ridotta 0,76 per cento

1. per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto

- passivo a condizione che le stesse siano utilizzate dall'occupante come abitazione principale;
2. per le abitazioni e la relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui all'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;
 3. per i terreni agricoli;

d) Aliquota 0,89 per cento

1. per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori;

e) Aliquota maggiorata 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari tenute a disposizione;

2. di dare atto che la presente deliberazione abroga e sostituisce la Delibera di Consiglio n.14 del 26.03.2012;

3. di dare atto che la spettanza delle aliquote agevolate è subordinata alle seguenti condizioni:

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della riduzione e detrazione sopra previste, i soggetti beneficiari devono presentare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Settore Tributi del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione delle agevolazioni e riduzioni.

Analoga dichiarazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

Il beneficio viene concesso previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/200, su modello reperibile presso l'ufficio IMU da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno da cui decorre il beneficio stesso. La suddetta dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi. Qualora intervengano modifiche o cessazioni deve essere presentata una nuova dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sullo stesso modello, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche o le cessazioni.

Abitazioni locate alle condizioni definite nei patti territoriali di cui all'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale

Il beneficio viene concesso previa comunicazione al Comune, corredata da copia del contratto di locazione registrato, da presentare entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a quello da cui decorre il beneficio su modello reperibile presso l'ufficio IMU da pr. La comunicazione ha valore per tutta la durata del contratto. Se intervengono proroghe, modifiche o cessazioni, deve essere presentata una nuova

comunicazione sullo stesso modello, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le proroghe, le modifiche o le cessazioni.

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

E' necessario produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che deve essere presentata al Comune entro la data del saldo dell'anno da cui l'agevolazione può essere applicata su modello disponibile presso l'ufficio IMU

La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi, fino alla cessione o alla locazione del fabbricato e comunque non oltre i tre anni dall'ultimazione dei lavori. In caso di cessione o locazione del fabbricato prima dello scadere del termine triennale di cui al comma 1, deve essere presentata una nuova dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sullo stesso modello di cui al comma 3, da presentare al Comune entro la data di scadenza del saldo dell'anno in cui si è verificata la cessione o la locazione.

Immobili non considerati a disposizione

L'applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione al Comune, entro la data del saldo dell'anno successivo a quello da cui decorre il beneficio, di copia del contratto di locazione debitamente registrato o, in caso di non obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione, della dichiarazione dei redditi per l'anno a cui il beneficio richiesto si riferisce dalla quale risulti evidente la dichiarazione del reddito dell'immobile locato derivante dalla locazione.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata ogni anno, mentre per gli immobili locati con contratto di locazione registrato ogni anno deve essere presentata dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 con cui l'avente diritto dichiara il permanere delle condizioni che hanno permesso l'applicazione dell'agevolazione, salvo che non sia sottoscritto e registrato un nuovo contratto di locazione; in tale ultimo caso dovrà essere presentato quest'ultimo.

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011;

E con successiva votazione:

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile